



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 18

9^a COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e
produzione agroalimentare)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

56^a seduta: martedì 25 giugno 2019

Presidenza del presidente VALLARDI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(728) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Seguito e conclusione della discussione)

PRESIDENTEPag. 3, 4, 5 e *passim*BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), relatore 3, 5,
6 e *passim*DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ... 4, 11MANZATO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo3, 5, 6 e *passim*MOLLAME (*M5S*) 5SERAFINI (*FI-BP*) 3TARICCO (*PD*) 4, 10, 11**(810) MOLLAME ed altri. – Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo****(933) BERGESIO ed altri. – Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTEPag. 12, 20

BATTISTONI (*FI-BP*) 20TARICCO (*PD*) 19**(1110) Deputato MOLINARI ed altri. – Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 20

ALLEGATO (*contiene i testi di seduta*) 21

L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(728) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Seguito e conclusione della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 728, sospesa nella seduta del 9 aprile.

Avverto che sono state presentate le seguenti riformulazioni di alcuni emendamenti del relatore: 1.100 (testo 2), 1.7 (testo 3), 3.2 (testo 3), 4.3 (testo 3), 10.1 (testo 3), 10.0.100 (testo 2) (pubblicate in allegato al Resoconto della seduta odierna).

Conseguentemente, i subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.7 (testo 2)/1, 1.300/1, 3.2 (testo 2)/1, 3.2 (testo 2)/2, 10.2 (testo 2)/1 e 10.1 (testo 2)/2 si intendono riferiti ai nuovi testi dei suddetti emendamenti, in quanto compatibili.

Ricordo inoltre che, avendo la Commissione acquisito tutti i prescritti pareri delle Commissioni consultive, è ora nelle condizioni di procedere alla votazione degli emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

BERGESIO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.100 (testo 2), 1.7 (testo 3), 1.200 e 1.300 e contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.9 e 1.300/1.

Invito al ritiro degli emendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.5, 1.6, 1.7 (testo 2)/1, 1.8, 1.10, 1.11 e 1.12, in quanto assorbiti dalle ultime riformulazioni degli emendamenti del relatore.

MANZATO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

SERAFINI (*FI-BP*). Vorrei dei chiarimenti sul parere contrario espresso in ordine all'emendamento 1.3, presentato dal senatore Berutti.

PRESIDENTE. La valutazione negativa, su questo come su altri emendamenti del senatore Berutti, miranti a inserire le attività degli arti-

giani tra quelle delle piccole produzioni agroalimentari locali, è motivata dall'esigenza di non ampliare eccessivamente il perimetro di tali produzioni, con il rischio di snaturare la finalità del disegno di legge. Se infatti alcuni tipi di produzioni artigianali (ad esempio la fabbricazione di oggetti di vimini o altre fibre naturali) potrebbero in astratto rientrare nel novero delle produzioni agricole, si tratta però di attività molto diverse.

Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, identico all'emendamento 1.2, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Berutti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore De Bonis.

Non è approvato.

DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Ritiro l'emendamento 1.100/1.

TARICCO (*PD*). Ritiro l'emendamento 1.100/2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Gli emendamenti 1.5 e 1.6 devono intendersi assorbiti dalla precedente votazione.

TARICCO (*PD*). Ritiro l'emendamento 1.7 (testo 2)/1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.7 (testo 3), presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 1.8 deve intendersi assorbito dalla precedente votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Berutti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dal relatore.

È approvato.

Gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12 devono intendersi assorbiti dalla precedente votazione.

MOLLAME (*M5S*). Ritiro l'emendamento 1.300/1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.300, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

BERGESIO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10 e contrario sull'emendamento 2.2.

MANZATO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Berutti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Sbrana e da altri senatori, identico all'emendamento 2.5, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Vallardi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Vallardi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.9, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

BERGESIO, *relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento 3.1, in quanto assorbito dall'emendamento 3.2 (testo 2) del relatore.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.2 (testo 2)/1 e 3.2 (testo 2)/2 e favorevole sugli emendamenti 3.2 (testo 3) e 3.3.

MANZATO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

TARICCO (PD). Ritiro l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2 (testo 2)/1, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2 (testo 2)/2, presentato dai senatori De Petris e De Bonis.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2 (testo 3), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

BERGESIO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.1 (testo 2), 4.3 (testo 3) e 4.6 (testo 2) e contrario sull'emendamento 4.2.

Invito al ritiro degli emendamenti 4.4 e 4.5, in quanto ricompresi come contenuti nell'emendamento 4.3 (testo 3) del relatore.

MANZATO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1 (testo 2), presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Berutti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3 (testo 3), presentato dal relatore.

È approvato.

Gli emendamenti 4.4 e 4.5 devono intendersi assorbiti dalla precedente votazione.

Metto ai voti l'emendamento 4.6 (testo 2), presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

BERGESIO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1 e favorevole sull'emendamento 5.2 (testo 2).

MANZATO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Berutti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2 (testo 2), presentato dal senatore La Pietra.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

BERGESIO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.100/1 e favorevole sull'emendamento 6.100.

MANZATO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100/1, presentato dai senatori De Petris e De Bonis.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7.

BERGESIO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.0.1 (testo 2).

MANZATO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1 (testo 2), presentato dalla senatrice Lonardo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

BERGESIO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3.

MANZATO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore La Pietra.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, su cui è stato presentato un emendamento.

BERGESIO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.100.

MANZATO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

BERGESIO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.1 (testo 3) e invito al ritiro degli emendamenti 10.1 (testo 2)/1 e 10.1 (testo 2)/2.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8, evidenziando che il contenuto di gran parte degli emendamenti è stato ripreso con la nuova formulazione dell'emendamento 10.1 (testo 3) del relatore.

MANZATO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

TARICCO (*PD*). Accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 10.1 (testo 2)/1. Vorrei però sottolineare l'importanza della disposizione ivi contenuta, ripresa nella formulazione dell'emendamento 10.1 (testo 3) del relatore.

Nei testi precedenti avevamo sostanzialmente demandato alle Regioni, nella predisposizione della loro documentazione, di fissare i quantitativi di riferimento per rimanere all'interno delle piccole produzioni locali. Avevo presentato un emendamento con cui fissavamo un quantitativo massimo entro il quale ci si sarebbe dovuti muovere per fissare questi termini. Il compromesso raggiunto è che sia il decreto ministeriale a fissare tali riferimenti. Stante il fatto che poi il decreto – così come previsto dalla norma – tornerà all'esame delle Commissioni competenti per il parere di merito, di fatto ci è sembrata una soluzione che tiene insieme la necessità di avere dei criteri di riferimento nazionali entro cui le Regioni si muovono con il fatto di prevederlo in un decreto ministeriale attuativo.

Abbiamo chiesto che lo stesso decreto ministeriale attuativo preveda anche la possibilità, sempre attraverso decreto ministeriale, di fissare quantitativi per tipologie di produzione che non sono oggi previste dalla legge. Se una Regione si inventa di fare questo in un settore particolare, per equipollenza quantitativa il decreto ministeriale andrà a fissare i termini quantitativi di riferimento nazionali anche per questa tipologia di nuove produzioni.

Pertanto, alla luce dell'accoglimento da parte del Governo e del relatore di questo principio, ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Taricco, anche perché in fase di discussione abbiamo trovato sicuramente buon senso da parte di tutti finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo.

DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Ritiro l'emendamento 10.1 (testo 2)/2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1 (testo 3), presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, gli emendamenti 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8 sono preclusi.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10.

BERGESIO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.0.100 (testo 2) e invito al ritiro degli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

MANZATO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.100 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2 devono intendersi assorbiti dalla precedente votazione.

TARICCO (*PD*). Esprimo il mio apprezzamento per l'approvazione dell'emendamento 10.0.100 (testo 2), presentato dal relatore.

La mia parte politica aveva posto la questione – e siamo contenti che sia stata accolta nell'emendamento del relatore – che fosse importante prevedere che, in caso di comportamenti non corretti da parte di utilizzatori di questa filiera produttiva, fossero previste sanzioni contro le violazioni e gli abusi in materia di piccole produzioni locali, al fine di garantire la qualità e l'immagine dei prodotti. Bastano dieci denunce che dietro quel marchio vi è gente che non si comporta correttamente per far sì che l'immagine di quel marchio sia compromessa sul piano generale.

Quindi esprimiamo apprezzamento per la previsione di questa tipologia di percorso normativo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11, su cui è stato presentato un emendamento.

BERGESIO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.100.

MANZATO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 11.0.1 è inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

Propongo alla Commissione di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo degli articoli del disegno di legge n. 728, come approvati dalla Commissione, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

Metto ai voti tale proposta.

È approvato. (All'unanimità)

Vorrei rilevare che la deliberazione è avvenuta all'unanimità, ed esprimere la mia soddisfazione per il positivo completamento dell'*iter* in Commissione.

Ringrazio il sottosegretario Manzato e tutti i colleghi per il proficuo e costante apporto fornito ai lavori.

(810) MOLLAME ed altri. – Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. – Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 810 e 933.

In qualità di relatore, riferisco alla Commissione sui disegni di legge.

I disegni di legge in esame – assegnati in sede redigente alla 9^a Commissione, previ pareri delle Commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 6^a, 7^a, 10^a, 12^a, 13^a, 14^a e Questioni regionali – recano entrambi disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al con-

sumo. Ciascuno di essi propone una normativa organica per il settore, destinata a sostituire quella attualmente in vigore, contenuta nella legge 16 dicembre 1985, n. 752 («Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo»).

Il disegno di legge n. 810, d'iniziativa del senatore Mollame e altri, secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa, riprende il lavoro portato avanti dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati nel corso della XVII legislatura, proponendosi di disciplinare le varie fasi della filiera del tartufo, uno dei prodotti più pregiati dell'agricoltura italiana, e di valorizzare in particolare l'attività di ricerca, che può essere essa stessa considerata un patrimonio nazionale da conservare e sostenere.

Il provvedimento si compone di diciotto articoli, raggruppati in quattro capi.

L'articolo 1 specifica l'oggetto e le finalità della legge, che detta disposizioni sulle varie fasi della filiera dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo, perseguendo tra l'altro la promozione della tutela dell'ambiente tartufigeno e la valorizzazione dei tartufi, nonché il riconoscimento dell'attività di ricerca del tartufo come patrimonio culturale nazionale.

Con l'articolo 2 si individuano le competenze, precisando che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con propria legge la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge in esame, nonché ad adottare i piani regionali del tartufo e a coordinare la gestione delle tartufaie nazionali. Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo spetta invece di indicare, con apposito decreto, i contenuti e le modalità di redazione dei piani regionali.

L'articolo 3 contiene le definizioni dei concetti di raccolta controllata, tartufaia naturale, tartufaia controllata, tartufaia coltivata e tartufi coltivati.

L'articolo 4, recante misure generali di tutela, stabilisce i divieti di danneggiamento delle tartufaie e di estirpazione degli apparati produttivi. Prevede inoltre che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, elaborino la cartografia delle aree tartufigene, un censimento delle tartufaie presenti sul loro territorio e i piani regionali del tartufo.

All'articolo 5 si dettano disposizioni per l'individuazione dei generi e delle specie dei tartufi freschi destinati al consumo, affidando a un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, la redazione dell'apposito elenco, con le caratteristiche micologiche e organolettiche di ciascuna varietà. È poi vietato il commercio di qualsiasi tipo di tartufo non incluso nell'elenco e si stabiliscono le modalità per lo svolgimento dell'esame finalizzato all'accertamento delle specie.

L'articolo 6 disciplina le modalità e le procedure per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate, che viene affidato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, insieme alle asso-

ciazioni riconosciute di settore e alle università e agli enti di ricerca. Si prevede infine che la singola tartufaia controllata non possa superare la superficie di tre ettari e che vi sia un corridoio di almeno 500 metri tra ciascuna di esse.

Con l'articolo 7 si stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti.

L'articolo 8 consente ai titolari di aziende agricole e forestali o a coloro che a qualsiasi titolo le conducono di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie controllate, i quali possono usufruire delle agevolazioni fiscali e creditizie previste per i singoli conduttori di tartufaie. Sono poi dettate particolari disposizioni per il caso di aziende consorziate aventi fondi contigui oppure operanti in più Regioni o Province autonome tra loro confinanti.

L'articolo 9 concerne la ricerca e la raccolta dei tartufi, stabilendo che tali attività sono libere nei boschi, nei terreni non coltivati, nei terreni demaniali e lungo i corsi d'acqua, nel rispetto della disciplina dettata dalle Regioni e dalle Province autonome, mentre nelle tartufaie coltivate o controllate, delimitate dalle apposite tabelle, sono riservate in via esclusiva ai titolari dei fondi, ai loro familiari coadiuvanti, dipendenti e consorziati. La norma precisa poi le modalità e gli ausili consentiti per la ricerca e la raccolta, nonché le pratiche vietate.

Per quanto riguarda l'articolo 10, esso regola l'abilitazione a praticare la ricerca e la raccolta dei tartufi, che si consegue con il rilascio di un apposito tesserino di idoneità, della validità di sette anni, previo superamento di un esame regionale. Sono esentati dall'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della legge. I raccoglitori debbono avere un'età minima di sedici anni e le autorizzazioni rilasciate hanno valore su tutto il territorio nazionale, previo pagamento delle imposte stabilite da ciascuna delle Regioni, o delle Province autonome, in cui si intende praticare la raccolta. I raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà non sono soggetti ai suddetti obblighi.

L'articolo 11 detta disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto. A tal fine, il raccoglitore è tenuto ad annotare alla fine della giornata di raccolta su un'apposita scheda, allegando copia del tesserino, la zona territoriale, la data, la quantità e le specie di tartufi raccolte. La norma specifica le modalità per l'invio annuale della scheda alla Regione o alla Provincia autonoma competente, nonché per l'elaborazione e la pubblicazione dei dati, anche ai fini della realizzazione di una banca dati nazionale gestita dal Ministero delle politiche agricole.

L'articolo 12 disciplina i calendari di raccolta dei tartufi. Si prevede un calendario unico nazionale, con gli orari e le modalità di raccolta e di vigilanza per le varie specie e generi di tartufo, stabilito con decreto del Ministero delle politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. È vietata ogni forma di commercio di tartufi freschi italiani nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

L'articolo 13 interviene sulla disciplina fiscale applicabile al settore della raccolta di prodotti selvatici non legnosi, per il quale si propongono agevolazioni in materia di imposte sui redditi, di regime contabile e di IVA. In proposito, si segnala che le disposizioni contenute nell'articolo sono state introdotte nella legislazione vigente con l'articolo 1, commi 692-699, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

È prevista un'imposta sostitutiva, pari a 100 euro, dell'IRPEF e delle relative addizionali per i redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale (fino a 7.000 euro di corrispettivi annui), delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30 (tra i quali rientrano ad esempio funghi e tartufi), nonché di piante officinali spontanee. Sono poi introdotte semplificazioni contabili per gli acquirenti e i cessionari dei suddetti, nonché l'esonero dal versamento dell'IVA e dai relativi adempimenti documentali e contabili per i loro raccoglitori occasionali. Infine, viene ridotta dal 10 al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile ai tartufi freschi o refrigerati.

L'articolo 14 detta disposizioni in materia di vigilanza e controlli. La vigilanza sull'applicazione della legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, nonché alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate volontarie di enti e associazioni ambientali (dotate di specifici requisiti). L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole e le aziende sanitarie locali controllano invece la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati.

L'articolo 15 disciplina le sanzioni. Si stabilisce che le violazioni delle norme della legge in esame, ove non costituiscano reato, comportano la confisca del prodotto, nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la cui determinazione è rinviata a un apposito decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 16 reca le disposizioni finanziarie. Si prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire una tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione alle attività di ricerca e raccolta di tartufi, i cui introiti sono utilizzati per almeno il 50 per cento per gli interventi previsti dai piani regionali del tartufo. La tassa non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di cui siano titolari, conduttori o consorziati.

L'articolo 17 prevede l'adeguamento delle normative regionali sui tartufi, da parte delle Regioni e delle Province autonome, entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Infine, l'articolo 18 dispone l'abrogazione dell'attuale legge n. 752 del 1985.

Il disegno di legge n. 933, d'iniziativa del senatore Bergesio e altri, indica espressamente nella relazione illustrativa, tra le sue finalità, proprio l'abrogazione della citata legge n. 752 del 1985. Si ritiene infatti che tale legge, pur avendo avuto molti meriti, sia ormai superata, in quanto inadeguata per affrontare la domanda internazionale del tartufo e dei suoi pro-

dotti e in contrasto con la normativa europea vigente. Si pone inoltre un'esigenza di semplificazione strutturale del settore e di condivisione degli *iter* autorizzativi, per agevolare i controlli e meglio tutelare il patrimonio tartufigeno nazionale, arrestando il calo della produzione spontanea e sostenendo il tartufo e i prodotti derivati, eccellenza della cultura gastronomica nazionale e importante risorsa economica.

Il disegno di legge in esame è suddiviso in 7 capi e 27 articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della legge, che disciplina la cerca, la raccolta e la coltivazione, la commercializzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo, l'attività vivaistica di produzione e la vendita delle piante micorizzate, la gestione del patrimonio tartufigeno nazionale, i controlli e le sanzioni, nonché le disposizioni finanziarie. Si sottolinea la finalità di tutela del patrimonio tartufigeno nazionale da parte di tutti gli attori della filiera, riconoscendone il valore culturale, socioeconomico e ambientale, e si precisa che l'attività di cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale, rinviando alle Regioni e alle Province autonome la disciplina delle varie attività, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dal provvedimento.

Con l'articolo 2 si forniscono le definizioni dei seguenti concetti: cerca, produttore di tartufo, tartufaio o raccoglitore di tartufo, tartuficoltore o coltivatore di tartufo, tartufaia naturale, tartufaia naturale controllata, tartufaia coltivata, tartufi coltivati e raccolta controllata.

L'articolo 3 è dedicato al piano nazionale della filiera del tartufo, finalizzato a individuare gli interventi prioritari per il settore, quale strumento programmatico strategico destinato a fornire alle Regioni un indirizzo per le misure da inserire nei piani di sviluppo rurale. Il piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni.

L'articolo 4 istituisce il tavolo tecnico del settore del tartufo, che è l'organismo consultivo-tecnico a supporto del Ministero delle politiche agricole per il settore dei tartufi. È composto da rappresentanti dei Ministeri e degli altri enti pubblici competenti, delle Regioni e delle Province autonome, delle associazioni di categoria e del mondo universitario, che durano in carica tre anni. Alcuni esperti (fino a cinque) sono assegnati all'Osservatorio economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del tartufo spontaneo e coltivato, mentre altri (sempre fino a cinque) sono preposti all'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore.

L'articolo 5 definisce l'elenco delle specie e forme che possono essere raccolte e destinate al consumo umano nel territorio nazionale, le cui caratteristiche sono definite con un apposito decreto. Altre specie edibili non presenti nell'elenco possono essere commercializzate esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 16. Si prevede poi l'accertamento

delle specie da parte di un operatore munito di tesserino e, in caso di dubbio o contestazione, da parte di una delle strutture individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e del Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accreditamento e il controllo ufficiale dei prodotti.

L'articolo 6 riguarda la tutela e gestione degli *habitat* di produzione naturale del tartufo. Si rinvia a un decreto del Ministero delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la definizione dei criteri e delle modalità di intervento relative alle norme di tutela, alle pratiche di gestione e agli interventi che sono finalizzati a recuperare, migliorare e gestire in modo sostenibile la produttività degli *habitat* naturali del tartufo.

All'articolo 7 sono stabiliti i diritti di proprietà sui tartufi: l'attività di cerca e di raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, e il tartufaio abilitato diviene proprietario dei tartufi raccolti in tali ambienti. Nelle tartufaie naturali controllate e in quelle coltivate il diritto di proprietà spetta al conduttore, che deve però apporre apposite tabelle lungo il perimetro delle tartufaie (obbligatorie per quelle naturali controllate, facoltative per quelle coltivate). La riserva della raccolta e la relativa tabellazione sono disciplinate da ogni Regione o Provincia autonoma, le quali istituiscono altresì il registro delle aree in cui la cerca e raccolta sono interdette ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 5. Sono infine disciplinate le modalità di trasferimento del diritto di raccolta.

L'articolo 8 definisce il riconoscimento delle tartufaie naturali controllate da parte di apposite commissioni di verifica; il Ministero delle politiche agricole, con apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, determina i criteri di composizione e le modalità di funzionamento, nonché i contenuti minimi dei piani di miglioramento delle tartufaie finalizzati alla conservazione dei tartufi e dell'ambiente tartufigeno.

L'articolo 9 stabilisce il riconoscimento delle tartufaie coltivate, che ha durata quindicennale e consente al conduttore, qualora lo ritenga necessario, di apporre le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di recintare il fondo. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, stabilisce l'*iter* di riconoscimento e/o revoca delle tartufaie coltivate.

L'articolo 10 consente la possibilità di costituire consorzi e forme aggregative della proprietà tra aziende agricole e forestali per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione, nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

L'articolo 11 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano fissino la disciplina della cerca e della raccolta del tartufo nei boschi, nei terreni non coltivati e nei demani e istituiscano un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo che viene aggiornato annualmente. Entro il 28 febbraio di ogni anno le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero delle politiche agricole alimen-

tari, forestali e del turismo la lista dei tartufai abilitati e di quelli esonerati dalla cerca e raccolta.

L'articolo 12 stabilisce le norme generali di cerca e raccolta, indicando le modalità consentite e le pratiche vietate.

L'articolo 13 prevede l'abilitazione alla cerca e raccolta dei tartufi: chi vuole praticare tale raccolta deve frequentare un corso e sottoporsi a un esame per l'accertamento della sua idoneità, predisposti periodicamente dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, con proprio decreto definisce i contenuti minimi dei corsi di formazione istituiti a livello nazionale e regionale. Sono esentati dalla prova di esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della legge. L'età minima per essere ammessi all'esame è di sedici anni. Il superamento permette di ottenere un tesserino di abilitazione che vale sull'intero territorio nazionale, dura dieci anni e il cui rinnovo è subordinato alla partecipazione ad apposite giornate di aggiornamento.

L'articolo 14 specifica i requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare. Si stabilisce tra l'altro che la raccolta del tartufo, anche spontaneo, è da configurarsi come produzione primaria e che il possesso del tesserino previsto dall'articolo 13 attestante l'idoneità del tartufaio vale come notifica all'autorità sanitaria territorialmente competente.

L'articolo 15 stabilisce il calendario legale di cerca e raccolta (fatta eccezione per le tartufaie coltivate), salvo apposite modifiche previste dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, rispettando comunque almeno due mesi di fermo biologico.

L'articolo 16 definisce le modalità di vendita dei tartufi freschi al consumatore finale e prevede anche la modalità di vendita dei tartufi di altre specie edibili non compresi nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, che possono essere messi in vendita dopo un trattamento che ne abbia disattivato le spore tramite sterilizzazione con calore. Sono poi fornite ulteriori specifiche per la commercializzazione, tra cui l'apposizione delle indicazioni del nome latino di ciascuna specie e forma, come stabilito all'articolo 5, nonché, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, l'indicazione del Paese di origine. I tartufi freschi possono essere venduti solo nei periodi di raccolta e nei dieci giorni successivi alla chiusura dei periodi stessi.

L'articolo 17 disciplina alcuni aspetti dell'etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi, che devono sempre recare il nome latino della specie utilizzata.

Con l'articolo 18 si rinvia la rintracciabilità del prodotto tartufo alle norme dell'Unione europea. Un decreto del Ministero delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, stabilisce le modalità di controllo e monitoraggio dei tartufi raccolti e commercializzati in Italia al fine di realizzare una banca dati nazionale aggiornata annualmente.

L'articolo 19 riguarda la produzione e commercializzazione delle piante micorizzate con tartufo (ossia quelle piante che crescono in simbiosi con i tartufi), rinviando le modalità di certificazione (obbligatoria ai fini della messa in commercio) a uno specifico decreto del Ministero delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 20 definisce gli organismi deputati ai controlli, che sono affidati al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e ai Corpi forestali delle Regioni e delle Province autonome, nonché alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate volontarie di enti e associazioni ambientali (dotate di specifici requisiti). L'ICQRF, le aziende sanitarie locali e altre autorità abilitate controllano poi la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati.

L'articolo 21 disciplina le sanzioni. Ove il fatto non costituisca reato, le violazioni sono suddivise in condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e dei diritti di terzi e sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ivi indicate, nonché con la confisca del prodotto. I prodotti confiscati possono essere destinati alla vendita, alla cessione ai fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.

All'articolo 22 si dettano le disposizioni finanziarie, volte a introdurre un contributo ambientale regionale finalizzato a mantenere i territori idonei e disponibili alla cerca e raccolta del tartufo e alla ricerca scientifica volta alla conservazione, al recupero e al monitoraggio degli ambienti naturali di sviluppo del tartufo. Il contributo, non inferiore ai 100 euro all'anno, è obbligatorio per la raccolta del tartufo in boschi e terreni non coltivati e va pagato in ogni Regione nella quale il raccoglitore si reca per esercitare la raccolta.

L'articolo 23 affida alle Regioni e Province autonome la gestione del patrimonio tartufigeno attraverso le entrate di cui all'articolo 22.

L'articolo 24 consente alle Regioni e alle Province autonome di istituire, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, marchi di qualità della filiera del tartufo. Il Ministero può inoltre proporre un marchio unico di qualità che le Regioni possono adottare.

L'articolo 25 reca la clausola di mutuo riconoscimento tra i Paesi UE, EFTA e SEE, mentre l'articolo 26 prevede l'adeguamento alla presente legge da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Infine, l'articolo 27 dispone l'abrogazione della legge n. 752 del 1985.

TARICCO (PD). Signor Presidente, volevo segnalare che abbiamo presentato il disegno di legge n. 918 che interviene sulla medesima materia dei provvedimenti in esame, che dovrebbe a breve essere assegnato alla Commissione. Le chiedo quindi di attendere tale assegnazione per poter abbinare il disegno di legge agli altri due e avviare un eventuale ciclo di audizioni o altri approfondimenti istruttori.

BATTISTONI (*FI-BP*). Signor Presidente, intervengo per preannunciare la mia intenzione di sottoscrivere il disegno di legge n. 933 del senatore Bergesio.

PRESIDENTE, *relatore*. La Commissione attenderà l'avvenuta assegnazione e congiunzione del disegno di legge richiamato dal senatore Taricco prima di procedere con il seguito dell'esame.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(1110) *Deputato MOLINARI ed altri. – Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1110, già approvato dalla Camera dei deputati.

In qualità di relatore, riferisco alla Commissione sul disegno di legge in titolo.

Il provvedimento in esame si compone di un unico articolo, volto ad aggiungere un nuovo comma all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (testo unico sulle società partecipate).

Si rammenta che l'articolo 4 prevede il divieto per le amministrazioni pubbliche di costituire, anche indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Il provvedimento aggiunge un nuovo comma *9-quater* per prevedere che tale divieto non si applichi alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

Si ricorda, infine, che il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione agricoltura in sede redigente, con i pareri delle Commissioni 1^a, 5^a, 10^a, 14^a e Questioni regionali.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,55.

ALLEGATO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 728**Art. 1.****1.100 (testo 2)**

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire la parola: «piccoli» con la seguente: «limitati»;*

b) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) principio della marginalità o della limitata produzione: la produzione dell'alimento in quantità limitata, come quota parte della produzione totale finalizzata all'integrazione del reddito o come produzione complessiva di equivalente ammontare;».

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire la parola: «piccoli» con la seguente: «limitati»;*

b) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) principio della marginalità o della limitata produzione: la produzione dell'alimento in quantità limitata come integrazione del reddito o come integrazione equivalente della produzione complessiva;».

1.7 (testo 3)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «o trasformati», con le seguenti: «od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «provenienti dall'azienda stessa», con le seguenti: «primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo adeguato».

1.7 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «o trasformati», con le seguenti: «od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «provenienti dall'azienda stessa», con le seguenti: «primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa».

Art. 3.**3.2 (testo 3)**

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «e dal numero di registrazione dell'attività», aggiungere le seguenti: «rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 10.»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produ-

zione o di confezionamento di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici di cui al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.».

3.2 (testo 2)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «e dal numero di registrazione dell'attività», *aggiungere le seguenti:* «rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 10.»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.».

Art. 4.**4.3 (testo 3)**

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi e loghi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici di cui al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 10.»;

c) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere ovvero assimilare ai prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.»;

d) *dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32 mila euro per l'anno 2019.».

4.3 (testo 2)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 10.»;

c) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere ovvero assimilare ai prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.»;

d) *dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32 mila euro per l'anno 2019.».

Art. 10.

10.1 (testo 3)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (*Disposizioni applicative*). – 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con un proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

a) il «Paniere PPL», definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limiti quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal decreto di cui al presente comma 1, che stabilisce altresì le modalità per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi;

b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;

c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;

d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di PPL eventualmente già emanate a livello locale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici di cui al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento (UE) 543/2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale e europeo, in materia agroalimentare.

7. Ai prodotti delle produzioni PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.».

10.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (*Disposizioni applicative*). – 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con un proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

a) il "Paniere PPL", definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limiti quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1;

b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;

c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;

d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di PPL eventualmente già emanate a livello locale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento

(CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.

7. Ai prodotti delle produzioni PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.».

10.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 ovvero il marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.».

10.0.100

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 ovvero il marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio.».
